

Studio Legale Avv. Michele Lembo

Roma c/o PLACIDI SRL, Via Barnaba Tortolini n. 30

Fax 0832252708 avvocato.michelelembo@pec.it

AVVISO

AI FINI DELLA NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI, MEDIANTE PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI SUL SITO WEB MIUR, COME DISPOSTO DAL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE (SEZIONE SESTA), IN DATA 21.7.2017, NRG 5382/2017, DECRETO PRESIDENZIALE N. 1002/2017.

Il sottoscritto Avv. Michele Lembo (LMBMHL66R17D883K) del foro di Lecce, in adempimento al Decreto Presidenziale n. 1002/2017, pubblicato in data 21.7.2017, n. NRG 5382/2017, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Sesta-, con cui è stata autorizzata la notificazione mediante pubblici proclami in relazione al giudizio ad oggetto

AVVISA

Quanto segue:

Autorità Giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso: CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE- SEZIONE SESTA.
NUMERO DI REGISTRO GENERALE 5382/2017, DECRETO PRESIDENZIALE N. 1002/2017 PUBBLICATO IL 21.7.2017.

Indicazione del nome della ricorrente e dell'amministrazione intimata:

Nome della ricorrente:

RANGO NELLY (RNGNLY80B56I156O) nata il 16/02/1980 a San Severino Marche (MC) e residente in Treia alla contrada Carreggiano n. 5 (MC), rappresentata e difesa, come da mandato cartaceo allegato in calce all'atto di appello, dall'Avv. Michele LEMBO (LMBMHL66R17D883K) del foro di Lecce ed elettivamente domiciliata presso Placidi Srl alla Via Barnaba Tortolini n. 30, Roma

Amministrazione intimata:

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (80185250588), in persona del Ministro p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria ex lege;

MIUR – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione Direzione generale per il personale docente scolastico - in persona del legale rappresentante p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n.12, in quanto domiciliataria ex lege;

Studio Legale Avv. Michele Lembo

Roma c/o PLACIDI SRL, Via Barnaba Tortolini n. 30

Fax 0832252708 avvocato.michelelembo@pec.it

Nonché, ove occorra, nei confronti di: Università degli Studi di Siena (C.F. 80002070524), in persona del Rettore p.t., con sede legale in via Banchi di Sotto 55, 53100 Siena

Indicazione dei controinteressati

BELLE' Anna Maria (BLLNMR61T60D883H) residente in Gallipoli (Le) – 73014- alla Via Cortile Case popolari n. 1

CHIARELLI PIERPAOLO (CHRPPL80E03C352Z) nato a Catanzaro il 3.5.1980 e residente in Rende (Cs) – 87036 - alla Contrada Chiodo snc

VALAZZA PAOLA (VLZPLA73T55A911H) nata il 15.12.1973 a Boca e residente in Via Valazza n. 17 – 28010- Boca (Novara)

DISTEFANO MARIA SOLE (DSTMSL85T51C351B) nata il 11.12.1985 a Catania e residente in Via A. Fabbri n. 54/B – 53014- Monteroni d'Arbia (Si)

Gli estremi dei provvedimenti impugnati.

Provvedimenti impugnati: ordinanza emessa dal TAR Lazio Sezione III in data 22 giugno 2017 n. 3184/2017 NRG 1522/2017 con cui veniva rigettata la domanda cautelare della ricorrente

*Per lo effetto, si è chiesto **l'annullamento previa sospensione:***

Del bando pubblicato dall'Università degli Studi di Siena in data 19.4.2017, a firma del rettore pt, nonché dei decreti e alle pedissequae note. Nonché per l'annullamento del successivo elenco degli ammessi alle prove scritte e di quelli ammessi ai test, in relazione ai predetti bandi del predetto ateneo, tutti pubblicati entro la data di notificazione del presente atto. Di tutti i provvedimenti e verbali del concorso sino ad ora approvati che escludono dal soprannumero i ricorrenti. Nonché del rigetto o del silenzio serbato sulle istanze inviate dai ricorrenti, con cui essi hanno richiesto l'iscrizione in soprannumero, nonché nella parte in cui il bando non ha permesso agli istanti di formulare valida domanda di partecipazione in soprannumero, ove occorra compreso anche il pagamento dei diritti di Segreteria, riservando tale possibilità ai soli vincitori non anche agli idonei. Di tutti i provvedimenti di esclusione emessi dall' ateneo e dal MIUR, a carico dei ricorrenti.

Tutti i predetti atti e provvedimenti sono impugnati nella parte in cui non prevedono l'accesso in soprannumero al TFA sostegno terzo ciclo, dei ricorrenti, ognuno per le classi di concorso di riferimento, come specificate nella successiva tabella, in quanto docenti risultati idonei non ammessi al ciclo precedente (il secondo) del TFA sostegno. Nonché nella parte in cui riservano il predetto accesso in soprannumero soltanto ai vincitori dei cicli precedenti e, comunque, a coloro che avevano sospeso la frequentazione del ciclo, e non anche a coloro che, come i

Studio Legale Avv. Michele Lembo

Roma c/o PLACIDI SRL, Via Barnaba Tortolini n. 30

Fax 0832252708 avvocato.michelelembo@pec.it

ricorrenti, nel ciclo precedente, nello specifico nel secondo ciclo, erano già risultati idonei non ammessi. Nonché nella parte in cui è anche previsto (art. 4) che le graduatorie non possono comunque essere integrate da altri candidati, essendo ad essi riconosciuto soltanto un punteggio aggiuntivo e non pure l'accesso ex lege ai corsi ad oggetto.

*Del **DM n. 141 del 10 marzo 2017** a firma del MIUR avente ad oggetto l'indizione e la calendarizzazione delle prove per l'accesso ai corso di specializzazione del sostegno (cd TFA-Sostegno), e del successivo provvedimento-decreto **del 17 marzo 2017**, a firma del MIUR in persona del dirigente pt- direzione generale, avente ad oggetto il rinvio ad altra data delle predette prove; nonché del dm **N. 226/2017 del 13 aprile 2017** a firma del MIUR, avente ad oggetto l'indizione e la calendarizzazione delle prove di accesso al TFA-Sostegno previste per il 25-25 maggio 2017. Nonché di tutti i provvedimenti e atti richiamati nelle premesse dai predetti decreti, che qui si hanno integralmente trascritti se interpretati in senso lesivo per gli istanti e, comunque, di tutti gli atti concernenti il procedimento di rinvio ed inizio delle prove per l'accesso al predetto corso-concorso TFA.*

Tutti i suddetti decreti vengono impugnati nella parte in cui non prevedono l'accesso in soprannumero al TFA sostegno terzo ciclo, dei ricorrenti, ognuno per le classi di concorso di riferimento, come specificate nella successiva tabella, in quanto docenti risultati idonei non ammessi al ciclo precedente (il secondo) del TFA sostegno. Nonché nella parte in cui riservano il predetto accesso in soprannumero soltanto ai vincitori dei cicli precedenti e, comunque, a coloro che avevano sospeso la frequentazione del ciclo, e non anche a coloro che, come i ricorrenti, nel ciclo precedente, nello specifico nel secondo ciclo, erano già risultati idonei non ammessi. Nonché nella parte in cui è anche previsto (art. 4) che le graduatorie non possono comunque essere integrate da altri candidati, essendo ad essi riconosciuto soltanto un punteggio aggiuntivo e non pure l'accesso ex lege ai corsi ad oggetto.

*Del DM n. 948 del **01 dicembre 2016**, e di ogni eventuale e pedissequa nota, avente ad oggetto "Disposizioni concernenti l'attuazione dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno ai sensi del DM n. 249 del 10 settembre 2010 e successive modificazioni", pubblicato dal MIUR, a firma del Ministro p.t, nella parte in cui non prevede l'accesso in soprannumero al TFA sostegno terzo ciclo, dei ricorrenti, ognuno per le classi di concorso di riferimento, come specificate nella successiva tabella, in quanto docenti risultati idonei non ammessi al ciclo precedente (il secondo) del TFA sostegno. Nonché nella parte in cui riserva il predetto accesso in soprannumero soltanto ai vincitori dei cicli precedenti e, comunque, a coloro che*

Studio Legale Avv. Michele Lembo

Roma c/o PLACIDI SRL, Via Barnaba Tortolini n. 30

Fax 0832252708 avvocato.michelelembo@pec.it

avevano sospeso la frequentazione del ciclo, e non anche a coloro che, come i ricorrenti, nel ciclo precedente, nello specifico nel secondo ciclo, erano già risultati idonei non ammessi. Nonché nella parte in cui è anche previsto (art. 4) che le graduatorie non possono comunque essere integrate da altri candidati. Nonché della nota del 13 dicembre 2016, con cui il MIUR, interpellato dalle università, ha specificato che l'inserimento in soprannumero è limitato soltanto ai vincitori non anche agli idonei.

- *Di tutti i provvedimenti e atti indicati nelle premesse dell'impugnato DM n. 948/2016, se interpretati, per le predette ragioni, in senso lesivo per i ricorrenti.*
- *Del DM n. 270 del 2004 a firma del MIUR recante "modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509" e successive modificazioni.*
- *Nonché di tutti i decreti ministeriali a firma del MIUR con cui sono stati indetti e formulati tutti i cicli di TFA e TFA-Sostegno se, per l'appunto, interpretati in maniera lesiva per i ricorrenti e cioè come ostativi al loro inserimento in soprannumero al prossimo ciclo del Sostegno.*
Ove occorra, per le predette ragioni, sempre se intesi in maniera lesiva per gli istanti, ossia se intesi come impeditivi al loro inserimento in soprannumero:
- *del Dm n. 249/2010 in parte qua a firma del MIUR, avente ad oggetto la regolamentazione della formazione docenti ai sensi della l. n. 244/2007-del dm 81/2013;*
- *del dm 30 settembre 2011 a firma MIUR avente ad oggetto la regolamentazione del sostegno "Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249".*
- *DM n. 312 del 2014 a firma del MIUR pubblicato il 16 maggio 2014 istitutivo del secondo ciclo dei corsi di specializzazione sul sostegno per le ragioni in premessa.*
- *Del dm n. 832 del 10 novembre del 2014 a firma del MIUR avente ad oggetto l'attivazione dei corsi di specializzazione sul sostegno anno 2014/2015;*
- *DM n. 139/2011 del 4 aprile 2011 a firma del MIUR relativo all'attivazione dei corsi per la formazione iniziale degli insegnanti in attuazione del decreto del MIUR 10 settembre 2010 n. 249;*
- *DM n. 376/2014 a firma del MIUR e del dm N. 487/2014 a firma del MIUR del 20 giugno 2014 recante attuazione dei corsi del secondo ciclo di abilitazione e specializzazione.*

Studio Legale Avv. Michele Lembo

Roma c/o PLACIDI SRL, Via Barnaba Tortolini n. 30

Fax 0832252708 avvocato.michelelembo@pec.it

- Dm n. 312 del 2014 a firma del MIUR relativo all'attuazione dei posti del TFA secondo ciclo e sostegno.
- del DM n. 850 del 27 ottobre 2015 a firma del MIUR, recante "obiettivi, modalità di valutazione del grado di raggiungimento degli stessi, attività formative e criteri per la valutazione del personale docente ed educativo in periodo di formazione e prova, ai sensi dell'articolo 1 comma 118, della Legge 13 luglio 2015 n. 107
- del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509" e successive modificazioni;
- il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della ricerca 30 novembre 2012, n. 93, recante "Definizione delle modalità di accreditamento delle sedi di tirocinio";
- il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della ricerca 30 gennaio 2013, n. 47, recante "Decreto autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica" e successive modificazioni.
- DM n. 967/2014 a firma del MIUR pubblicato il 24 dicembre 2014 avente ad oggetto l'indizione del secondo ciclo per il sostegno TFA.
- In definitiva, di tutti i decreti ministeriali del MIUR con cui sono stati indetti i cicli di specializzazione sul sostegno, se interpretati in senso lesivo per i ricorrenti. Nonché, ove occorra, delle graduatorie di merito definitive, e provvisorie, dove i ricorrenti compaiono idonei non ammessi, pubblicate dagli atenei specificati in tabella, in occasione del precedente e secondo ciclo TFA Sostegno, e dei pedissequi bandi, tutti in ordine alle classi di concorso specificate nella stessa tabella, se intesi come non più validi (bandi e graduatorie) a permettere l'accesso in soprannumero dei ricorrenti al ciclo successivo, in quanto docenti idonei al ciclo precedente.

Sunto dei motivi

Il presente appello, contro la menzionata ordinanza del TAR, verte sul mancato inserimento in soprannumero al TFA Sostegno III ciclo (a.a. 2016/2017), dei docenti che sono risultati idonei al TFA Sostegno II ciclo (2014/2015). Invero, con i decreti impugnati, il MIUR ha concesso soltanto ai vincitori, e non anche agli idonei del ciclo precedente, la possibilità di accedere, ex lege, in soprannumero, senza cioè dover sostenere alcuna prova, all'ultimo III ciclo del TFA Sostegno.

Studio Legale Avv. Michele Lembo

Roma c/o PLACIDI SRL, Via Barnaba Tortolini n. 30

Fax 0832252708 avvocato.michelelembo@pec.it

L'istante, dunque, ha chiesto l'annullamento dei predetti atti e provvedimenti, oltre al risarcimento del danno in forma specifica e per equivalente.

Le doglianze eccepite riguardano i presenti motivi:

- I. **ERRORES IN IUDICANDO E IN PROCEDENDO – INGIUSTIZIA MANIFESTA – ERRORENEA VALUTAZIONE DI UN PUNTO DECISIVO DELLA CONTROVERSIA –DISPARITA' DI TRATTAMENTO – ERRONEA APPLICAZIONE DEI PRESUPPOSTI NORMATIVI E REGOLAMENTARI-VIOLAZIONE ARTT. 1,2,3,97, 111 COST**, la ricorrente lamenta che in tutti i cicli precedenti il MIUR ha sempre permesso l'accesso in soprannumero. Risulta dunque assurdo l'esclusione dell'istante, nonostante i regolamenti ministeriali ad oggetto abbiano sempre permesso l'inserimento in soprannumero.
- II. **ERRORES IN IUDICANDO E IN PROCEDENDO – INGIUSTIZIA MANIFESTA – CONTRADDITTORIETA' DELLA MOTIVAZIONE- CARENZA ISTRUTTORIA- OMESSA VALUTAZIONE DI UN PUNTO DECISIVO – VIOLAZIONE ARTT 3,111 COST – DISPARITA' DI TRATTAMENTO**, con la conseguenza che *la problematica per cui si è in causa: i docenti risultati idonei ai cicli precedenti non verranno ammessi in soprannumero a differenza dei vincitori*. Con tale doglianze la ricorrente lamenta che, a differenza dei vincitori, l'idonei non potranno accedere in soprannumero. Tale circostanza risulta dunque ingiusta e discriminatoria nei confronti dell'appellante estromessa dalla partecipazione ai corsi del TFA Sostegno.
- III. Il TAR ha omesso di risarcire l'istante in forma specifica e non l'ha risarcita neppure per equivalente. Pertanto è stata avanzata **ISTANZA RISARCITORIA IN FORMA SPECIFICA E IN SUBORDINE PER EQUIVALENTE**. Trattandosi si lesione all'interesse legittimo pretensivo l'istante chiede la consegna della bene della vita, in subordine, il risarcimento per equivalente.

Si allega testo integrale del ricorso, dell'ordinanza impugnata e del decreto estratti dal fascicolo telematico. Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito **www.giustizia-amministrativa.it**, Consiglio di Stato, sede giurisdizionale, attraverso l'inserimento del numero di registro generale.

Cordiali Saluti.

Lecce – Roma 28.7.2017

Avv. Michele Lembo